

Ma il primato della politica non può essere zona franca

di Vincenzo Tondi della Mura

Tante le provocazioni sollecitate dalla mia intervista sul rischio di un prossimo assetto di governo pugliese mostruoso, definito dalla compresenza nello stesso corpo di tre teste confliggenti, destinate a combattersi in eterno senza mai trionfare l'una sulle altre, pena la morte dell'organismo vitale. A motivo del principio "simul stabunt simul cadent" introdotto dalla riforma costituzionale del 1999, che vincola indissolubilmente la vita del consiglio regionale a quella del Presidente della Giunta, infatti, tale sarebbe il destino di un sistema di governo segnato dalla compresenza di un Presidente di giunta regnante (Decaro) e di due consiglieri già presidenti emeriti (Emiliano e Vendola).

Al netto delle critiche scomposte e offensive purtroppo frequenti sui social, le obiezioni hanno riguardato soprattutto l'inammissibilità giuridica e politica di una restrizione dell'elettorato passivo a consigliere regionale del Presidente della giunta scaduto per doppio mandato: sul piano giuridico, si è eccepito che non sarebbe possibile vietare ciò che la legge astrattamente consente; sul piano politico, si è aggiunto che una simile scelta dovrebbe essere affidata solamente all'interessato e al partito di riferimento. Su tutto, insomma, dovrebbe prevalere senza alcuna limitazione il "primato della politica", titolata a provvedere indipendentemente dai principi costituzionali coinvolti.

La questione è essenziale perché tocca il cuore stesso del diritto costituzionale. Questo opera in modo diverso dalle altre branche del diritto (penale, civile, ecc.): non è soltanto prescrittivo e non contiene solo regole accompagnate da sanzioni; piuttosto, è pure programmatico e presenta principi che operano indipendentemente dalla relativa sanzione, in virtù della forza fondativa e culturale che promanano. I principi costituzionali manifestano un contenuto che affonda nelle esigenze ed evidenze del sistema democratico e che hanno una forza vincolante di per sé, indipendentemente dalla relativa declinazione legislativa e giurisprudenziale. Per avvedersene basterebbe chiedersi: come mai nelle chiese nessuno accende una sigaretta, pur mancando un

cartello recante il divieto di fumo? Semplicemente perché il rispetto di quei luoghi è talmente radicato nei consociati (devoti o turisti), da rendere inutile la relativa esposizione. Non occorre declinare puntualmente un principio per renderlo operativo. Esso vincola tutti a perseguirne l'obiettivo indipendentemente dalla relativa declinazione. Solamente nei casi dubbi, o di relativa manifesta lesione, il legislatore è tenuto a intervenire per regolarne la scansione. Per il resto i principi sono affidati all'autoregolamentazione e al rispetto autonomo dei destinatari (partiti, cittadini, ecc.). Si pensi ai casi dei nuovi reati a tutela dell'eguaglianza formale (negazionismo, odio razziale, ecc.): perché sono stati vietati solo ora? Semplicemente perché prima il corpo sociale non ne metteva in discussione il vincolo. La Costituzione, in definitiva, ha una valenza anzitutto culturale. Essa illumina la realtà sociale come il fascio di luce promanante dal faro, impedendo che nessuno navighi al buio e lasciando che i navigatori orientino le proprie rotte secondo i riferimenti offerti; solo in seguito, nell'eventualità della violazione delle zone protette, essa legittima l'intervento prescrittivo impedendone le lesioni.

Ed è a questo livello, per l'appunto, che si pone la sfida costituzionale della non eleggibilità a consigliere regionale dei Presidenti di giunta con doppio mandato.

Sul piano elettorale, la forza mostruosa dei tre presidenti sarebbe tale da risolversi in un'invincibile armata, capace di sgominare qualsiasi minoranza in violazione dei principi sanciti dalla sentenza costituzionale sul divieto del terzo mandato (n. 64/2025): quelli, per intenderci, volti a scongiurare il voto clientelare e a garantire la libertà elettorale, il ricambio della rappresentanza politica e la democraticità del sistema regionale.

Sul piano dell'indirizzo governativo, peggio ancora, detta forza mostruosa condannerebbe la Puglia all'ingovernabilità perenne. I Presidenti emeriti entrerebbero in consiglio con il potere, se non proprio con l'intenzione, di assicurare la prosecuzione del proprio precedente indirizzo anche a costo di avversare ogni innovazione rivendicabile dal nuovo; eserciterebbero un potere di veto sul nuovo governo addirittura dagli scranni del Consiglio regionale, sino a stravolgere la natura costituzionale di quest'ultimo; basterebbero 4-5 consiglieri di fiducia (uno per ogni circoscrizione) per condizionare e coartare a proprio favore il nuovo indirizzo. Il tutto

anche a discapito della responsabilità politica e della trasparenza governativa e di alta amministrazione del nuovo Presidente (si pensi alle nomine nelle partecipate e nelle altre direzioni).

Una tale mostruosa compresenza dei tre Presidenti non ha pari. Tornando all'analogia dei due Papi svolta nell'intervista, si ricordi che Benedetto XVI si è chiuso in clausura dopo le dimissioni: non ha partecipato al nuovo conclave per favorire un proprio prestanome; nemmeno ha preso parte ai successivi momenti sinodali per vigilare su scelte ecclesiali eventualmente contrarie alle proprie.

In definitiva, il nuovo Presidente ha il diritto costituzionale di rivendicare la propria autonomia politica sin dal momento delle candidature, anche a costo di pretendere la restrizione dell'elettorato passivo dei presidenti emeriti. Egli ha il diritto di scongiurare le condizioni istituzionali suscettibili di vincolare senza trasparenza il proprio indirizzo governativo.

Quanto ai partiti politici, veri "convitati di pietra" della vicenda, non serve accampare l'assenza di un espresso divieto legislativo per evitare di ridurre il nuovo Presidente a prestanome del precedente, così da provocare l'ingovernabilità regionale. Essi devono farsene una ragione: il "primato della politica" non opera in una zona franca; non è esente dai limiti costituzionali a tutela dell'integrità del sistema democratico. Il vincolo del "metodo democratico" prescritto dalla Costituzione (art. 49) non è da intendere in senso limitativo: non vale solo a impedire, se mai, nuove squadracce fasciste. Più realisticamente inibisce ai partiti di autoregolamentarsi all'oscuro della Costituzione, realizzando scelte istituzionali distorsive del sistema democratico, sino a far rientrare dalla finestra quanto la Consulta fa uscire dalla porta.

Se i partiti nazionali non sono più in grado di autoregolamentarsi alla luce della Costituzione, se non sono capaci di prevalere sui potentati elettorali locali, lo ammettano chiaramente e senza infingimenti. Ogni ulteriore giustificazione, parafrasando Ugo Tognazzi di "Amici miei", avrebbe solo il tono di una "supercazzola".